XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2422

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 28 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1176)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

CIAMPI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, ZELLER, TAVERNA, MARIO FERRARA, ROMANO

Istituzione del «Giorno del dono»

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 28 maggio 2014

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno « Giorno del dono », al fine di offrire ai cittadini l'opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa.

ART. 2.

- 1. In occasione del « Giorno del dono » di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri, momenti comuni di riflessione, presentazioni, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, affinché l'idea e la pratica del dono siano oggetto di attenzione in tutte le forme che possono assumere e affinché la loro importanza riceva il conforto di approfondimenti culturali e di testimonianze riguardanti le esperienze di impegno libero e gratuito che di fatto si realizzano nella società italiana.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



€ 1,00

17PDI,0021690